

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi di Siena, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

E

l'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani – INRCA IRCCS P.IVA - C.F. 00204480420, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" con sede legale in Ancona via S. Margherita n. 5, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l'11.12.1968, sostituito per la sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Dirigente della UOSD Comunicazione, Formazione e Aggiornamento del Personale e Alta Formazione, Dott.ssa Liana Spazzafumo, la quale agisce non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, ai sensi dell'atto n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi

Premesso che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

1. Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3) in possesso degli specifici requisiti previsti e, di seguito, denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curricolari promossi dall'Università degli Studi di Siena secondo le seguenti definizioni.
2. Ai sensi della presente convenzione sono tirocini curricolari i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

3. I tirocini curricolari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento, previo invio mediante posta elettronica certificata da parte del soggetto promotore di richiesta di autorizzazione del soggetto ospitante allo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione si rivolge agli studenti regolarmente iscritti al Master in Dermochirurgia attivato dal soggetto promotore.

ARTICOLO 3

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curricolari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Nei casi in cui non sia possibile svolgere il tirocinio in presenza, verrà valutata dal soggetto ospitante la possibilità di attivare lo svolgimento del tirocinio "da remoto" presso il domicilio del tirocinante, attraverso l'assegnazione di specifici compiti relativi al tirocinio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici, filmati, studio individuale, approfondimenti della letteratura). Le ore e i giorni corrispondenti potranno essere valutati e certificati ai fini del rispetto dei vincoli per lo svolgimento del tirocinio stesso.

ARTICOLO 4

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e che deve essere trasmesso dal Soggetto promotore al Soggetto ospitante con congruo anticipo rispetto alla data di avvio del tirocinio.

ARTICOLO 5

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

4. Per i tirocini curricolari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor d'Istituto, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 6

Indennità di partecipazione

1. Si precisa che non è prevista la corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 7

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati anche nel progetto formativo.

ARTICOLO 8

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:*

- *formazione generale;*
- *formazione specifica.*

b) *"Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista.*

Il Soggetto promotore si impegna a trasmettere al Soggetto ospitante tutta la documentazione di cui ai punti a) e b) prima dell'avvio dei tirocini, unitamente ai progetti formativi degli studenti.

2. Il soggetto ospitante si impegna a fornire un'adeguata *"Informazione ai lavoratori"* ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP dell'Istituto compreso l'affidamento dei compiti a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco dell'Istituto.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità quinquennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore o del soggetto ospitante in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 11

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.

2. Il soggetto promotore prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico. Ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.

3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Anticorruzione

1. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento - ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 13

Privacy

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. L'informativa IRCCS INRCA per gli accordi e le convenzioni è disponibile sul sito web istituzionale, sezione GDPR (<https://www.IRCCS INRCA.it/zz?DENk>).

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di Titolari autonomi per i dati di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati come autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati, anche particolari, si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Pertanto, il Tirocinante dovrà essere autorizzato a trattare ed elaborare i dati personali nei limiti della presente convenzione, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare. Di conseguenza, il Tirocinante non potrà trattare i dati personali per fini ulteriori o con modalità difformi rispetto a quelli inerenti all'attività individuata nella presente convenzione, né potrà trattare i dati personali oltre il termine della stessa, salvo specifici obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 33 e ss., GDPR, il Tirocinante è tenuto a informare l'IRCCS INRCA, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentire di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 14

Bollo e imposta di registro

La presente convenzione è soggetta, salvo diversa disposizione normativa, all'imposta di bollo fin dall'origine.

L'onere è in capo del soggetto promotore che assolve l'imposta di bollo in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione prot. n. 31068/2014 del 27/08/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Siena.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.

Data

Il Soggetto Ospitante

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani – INRCA IRCCS

Per il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Capalbo)

Il Dirigente UOSD Comunicazione, Formazione e Aggiornamento del Personale e Alta Formazione

(Dott.ssa Liana Spazzafumo)

Il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Siena

Il Rettore

Prof. Roberto Di Pietra